

CRITERI PER APPLICAZIONE DEROGHE DI VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

(D. Igvo n. 62 del 13 aprile 2017 Validazione dell'anno scolastico art. 5, comma 1)

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 22 maggio 2018, ha deliberato all'unanimità i seguenti criteri cui fare riferimento per poter derogare l'applicazione di quanto previsto dal D. Igvo n. 62 del 13 aprile 2017 Validazione dell'anno scolastico art. 5, comma 1, e consentire il passaggio alla classe successiva e/o l'ammissione alle prove di esame.

PREMESSO

che, ai sensi del D. Igvo n. 62 del 13 aprile 2017 art. 5, comma 1, per la Validazione dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte orario **personalizzato**,

che i tetti massimi di assenze consentite per validare l'anno scolastico sono così determinati:

TIPOLOGIA FORMATIVA	Sezioni	Monte ore	Max ore di assenze annue consentite
Tempo Normale	A - C - D - F - G - M - O - P - Q - 3 R	30 settimanali x 33 = 990 annue	247,5 ovvero 248 ore annue
Sezioni Musicali *	B - 1 D - G - L - 1 P - 1 Q	32x 33 settimanali = 1056	264 ore annue
Tempo Potenziato	E - H - I - N	36 x 33 settimanali = 1.188	297 ore annue

*Gli alunni della classe **1 D**, **1 P** e **1 Q** e della sezione **G** che seguono lo strumento rientrano nell'opzione Musicale

- che vanno inserite e conteggiate come assenze anche le entrate posticipate e le uscite anticipate,
- che le ore di assenza sono calcolate sul monte ore settimanale e non sulle singole discipline,
- che la durata dell'anno scolastico prevede per convenzione 33 settimane di scuola

sono stati deliberati i seguenti criteri rispetto ai quali i singoli Consigli di classe valuteranno l'opportunità di applicare deroghe alla citata normativa:

- ✓ Presenza di situazioni mediche gravi, certificate con documentazione di strutture pubbliche, presentate non tardivamente e tali da aver impedito la frequenza o l'attivazione di forme di compensazione ma non l'acquisizione dei requisiti indispensabili per poter seguire il successivo percorso scolastico
- ✓ Assenze derivanti dall'aver frequentato per un periodo dell'anno scuole all'estero purché i livelli di preparazione rilevati siano tali da non inficiare il prosieguo degli studi